

Sul contratto usurario (incidenze della legge penale antiusura sul regime civilistico dell'equilibrio economico)*

SOMMARIO: 1. Equilibrio contrattuale e usura – 2. Civile e penale a confronto. – 3. Percorsi di adeguamento della normativa civilistica alle regole penali antiusura. – 4. Dall'incidenza diretta a quella del principio. I contratti «quasi usurari» e la causa concreta. – 5. (*Segue*). L'eccessività degli interessi compensativi. – 6. (*Segue*). L'usura sopravvenuta.

1. Equilibrio contrattuale e usura.

Nell'ampio contesto di «Contratto e reato» il tema dell'usura si trova a suo agio, perché è materia che viene a svolgersi proprio sul piano dei rapporti tra norma penale e norma civile. Cominciamo allora ad inquadrarla. Quando si parla di contratto usurario, dunque, il riferimento va diretto al rapporto di proporzione – ovvero di equilibrio – tra diritti e doveri delle parti del contratto. Dell'equilibrio, tuttavia, l'usura prende in considerazione solo una parte: quella direttamente economica, non anche quella regolamentare (o normativo), che pure è tratto decisamente importante (*inter partes*, come pure sotto il profilo della concorrenza tra imprese). Dell'economico, in ogni caso, essa ricomprende tutto: prestazioni caratteristiche, compensi secondari, costi ulteriori e spese e penali per risarcimento danni.

Ne segue insomma che l'arco dell'equilibrio contrattuale considerato dall'usura sconta, se così si può dire, una «riduzione *a priori*» (fuori restando il disequilibrio dato dalla clausola regolamentare). È incompleto. Non per questo l'arco che la stessa propone perde significatività; si

*Testo corretto della relazione svolta al Convegno «Contratto e reato», Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Camerino, 23/24 settembre 2011.

tratta, anzi, dell'arco di rilievo primario: perché appunto comprensivo di tutte le valenze economiche dei diritti e doveri delle parti; di tutti gli aspetti di questi che risultano espressi in danaro o che, quanto meno, risultano immediatamente traducibili in danaro. Si viene a parlare, in definitiva, del cerchio di composto da quelli che oggi si chiamano gli «oneri economici» del rapporto.

Individuata la porzione di equilibrio qui rilevante, si tratta adesso di considerarla in rapporto alla disciplina civile e alla disciplina penale, nonché nel confronto tra le medesime. Ciò in buona sostanza significa guardare, da un lato, alla disciplina predisposta dalla legge penale antiusura n. 108/1996 e successivi suoi dintorni (il taglio della relazione esonerando, per vero, dai rilievi di eccessivo dettaglio). Dall'altro, alle norme che il codice civile riserva all'equilibrio contrattuale di ordine economico, secondo una prospettiva – si può già qui notare, seppur in via incidentale – che non si dispone, nella sua espressione diretta e «formale», a livello conformativo delle operazioni, quanto piuttosto a livello rimediabile (: i vizi di squilibrio economico del contratto). Il che, naturalmente, già tende ad avvicinare la linea del civile a quella del penale.

A parte questo, resta comunque agevole constatare come – con riferimento alla materia qui in specifico interesse – il penale (= il reato) rivesta una grossa importanza nei confronti dei profili civilistici di questa (= il contratto); sui medesimi venendo a incidere, invero, secondo più modi e più livelli. Come si passa adesso brevemente a illustrare.

2. Civile e penale a confronto.

2.1. Se la si considera come avulsa dalla realtà normativa del penale (e pure – prima ancora, *rectius* – come avulsa dalla guida dei principi costituzionali), la regolamentazione codicistica dell'equilibrio contrattuale di tipo economico appare, si può proprio dire, un «non-sistema». A guardarla nell'insieme, sembra proporsi una regolamentazione connotata dalla incertezza, quando non dalla casualità. E certo non solo perché la materia dell'equilibrio economico viene considerato, qui, non come questione generale e comune, bensì in relazione alle diverse «famiglie» negoziali (ovvero in relazione alle rispettive loro cause dell'attribuzione).

A seconda della famiglia contrattuale volta a volta assunta, la disciplina sembra: negare rilevanza allo squilibrio persino in presenza di approfittamenti vari (cfr. l'art. 1970, che dispone la regola dell'intangibilità della transazione); oppure considerare rilevante lo squilibrio solo se accompagnato dallo stato di bisogno (cfr. per gli scambi, la rescissione

per lesione enorme *ex art.* 1448), o all'opposto prescindere *in toto* da stati soggettivi (cfr. per i contratti societari, il patto leonino di cui all'art. 2265; ma cfr. pure, sembrerebbe, la divisione ereditaria *ex art.* 763), o ancora rendersi disponibile all'una o all'altra di queste due ultime soluzioni; com'è il caso degli interessi usurari *ex art.* 1815. E anche per la misura del disequilibrio il discorso non torna. Talvolta la misura è scritta (ma non è uguale per la lesione enorme degli scambi e per la divisione ereditaria); talaltra no (così, nella disposizione dell'art. 1815, in quella dell'art. 1384, per la penale eccessiva); talaltra ancora non si capisce (dal tenore della disposizione, come nel patto leonino; ma un rilievo va riconosciuto anche a quell'«universo a parte» che è costituito dalle garanzie: cfr., da un lato, è prevista la misura del quinto del debito garantito per la riduzione della somma ipotecaria, di cui agli artt. 2872 ss.; dall'altro, la misura dell'impegno assunto dal fideiussore è legata da un «importo massimo garantito» che, a stare alla lettera dell'art. 1938, sembrerebbe sganciato da un qualunque rapporto diretto – da un qualunque rapporto, anzi – con la dimensione dell'operazione garantita, salvo però l'operare, non solo in sede di pagamento, la regola dell'art. 1941, co. 3).

Come si vede, il livello del codice civile non riesce proprio a esprimere una linea di principio. All'opposto, il panorama, che ne emerge, appare acefalo. Una ricerca fuori dai confini propri del codice sembra, a questo punto, cosa logica, più che naturale. E sicuramente utile al riguardo si manifesta la legge penale antiusura del 1996 (e quindi pure nel «nuovo» art. 644 c.c.).

2.2. La vigente disciplina penalistica dell'usura si connota per la presenza di una serie di tratti caratterizzanti.

Il primo tratto è di avere eliminato (rispetto al proprio passato) lo stato di bisogno di uno dei contraenti dall'arco dei prerequisiti per la rilevanza del fenomeno: che appunto si concentra, secca, sulla (s)proporzione tra gli spostamenti patrimoniali verificatisi *inter partes*, pure prescindendo da una qualunque considerazione delle rispettive situazioni patrimoniali dei contraenti medesimi (così, nell'ipotesi maggiore di usura, di cui all'art. 644, co. 1, c.p.; mentre nell'ipotesi minore, di cui al comma 3, la presenza della situazione di difficoltà economica di un contraente comporta che a rilevare siano sproporzioni di non particolare livello: c.d. usura *infra dimidium*).

Il secondo tratto è che – nella detta e maggiore ipotesi – la soglia dell'usura viene fissata sulla base di meccanismi oggettivi e predefiniti (standard e individuabile in cifre; c.d. tasso effettivo globale medio): le rilevazioni trimestrali concertate dal Ministro dell'Economia e dalla

Banca d'Italia, che fanno perno sui negozi di credito posti in essere da banche e finanziarie.

Il terzo è che, per il riscontro di usurarietà, si conta tutto (si tiene conto di ogni «vantaggio», come commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo, interessi, spese, etc.). È il complesso di tutte le voci economiche a venire qui in rilievo; in via correlata, pure il calcolo del TEGM è destinato – per sé – a sommare ogni voce possibile. Insomma, si tratta proprio di un «tutto compreso».

Un altro tratto saliente è che la legge attuale considera rilevante, ai fini dell'integrazione del reato, non solo la c.d. usura pecuniaria, quale tipica forma di squilibrio dei contratti di credito (= a mezzo di «prestazione di danaro»), ma pure quella c.d. reale, che si concreta facendosi dare o promettere – come «corrispettivo» – un qualunque tipo di «utilità» o di «vantaggio» usurari, così superando le forti incertezze e dubbi che l'originaria versione dell'art. 644 era venuta a suscitare in proposito (per tutti, ricordo l'autorità di Antolisei). Con il che, per l'appunto, la normativa penale sembra acquisire una dimensione generale. Quanto meno, potenzialmente generale: l'estensione allo scambio parrebbe cosa acquisita; per i conferimenti societari dovrebbe essere lo stesso. Più in là, per la verità, è difficile dire.

2.3. Ciò posto, sembra opportuno aggiungere, adesso, che linee cardine dell'equilibrio economico sono peraltro rintracciabili nella normativa costituzionale: *sub specie* dell'indicazione dell'utilità sociale e di quella della solidarietà, soprattutto. «Il principio di proporzionalità, espresso in chiave quantitativa, non soltanto è compatibile, ma è altresì presente nel nostro sistema costituzionale», si è in specie rilevato (Perlingieri). Non sembra difficile inoltre reperire – pur se con qualche grado di approssimazione – delle linee dirette di conformità tra il dettato costituzionale e la vigente normativa penalistica dell'usura. Insomma sembrano proprio presentarsi i presupposti perché detta legge venga a informare di sé la regolamentazione dell'equilibrio economico della materia civilistica.

3. Percorsi di adeguamento della normativa civilistica alle regole penali antiusura.

3.1. Se ci si pone (e pure ci si ferma) al livello dei principi, una cosa appare evidente. Un contratto stimato usurario secondo la legge penale non può essere considerato corretto e lecito per la legge civile: pena, altrimenti, l'aprirsi di una frattura sistematica di livello enorme; ovvero il

predicare la schizofrenia dell'ordinamento. A tacere, poi, degli appena ricordati principi costituzionali.

Un po' meno semplice e immediato si manifesta, peraltro, scendere da questo livello a quello dell'applicazione concreta.

3.2. Per i contratti di credito, in realtà, il transito della regola dal penale al civile è abbastanza semplice. Del resto, è constatazione scontata quella per cui la legge n. 108, per quanto contenga regole di dimensione generale, sia stata comunque scritta con l'attenzione specialmente rivolta ai contratti di credito. Io non credo, per la verità, che questa impostazione sia quella più opportuna e per sé preferibile (anche se ogni famiglia di contratti presenta, pure in punto di equilibrio, lati di specificità propri e quindi risulta bisognosa di spezzoni normativi a sé dedicati): ma questo è, ovviamente, un discorso altro. Qui bisogna fare i conti col sistema attuale.

Comunque sia, la norma dell'art. 1815, co. 2, appare in concreto disponibile ad accogliere la soluzione prodotta dal penale per i contratti di credito. Un punto solo può lasciare perplessi: la citata disposizione del codice concerne una fattispecie di soli *interessi* usurari, non già di un contratto complessivamente usurario, secondo quanto si è visto invece essere caratteristico della normativa penale.

Potrebbe sembrare più semplice e cosa migliore, allora, parlare di nullità per violazione di norma imperativa, qual è quella penale. In ogni caso, si dà luogo a un'ipotesi di nullità particolare, come ricalcata sul testo del comma 2 dell'art. 1815 c.c., secondo quanto attualizzato dalla legge n. 108/1996, che per l'appunto ha ridisegnato i confini della materia: sì che il collegamento tra tale nullità e il fatto di rilevanza penale non sembra revocabile in dubbio.

Il contratto risulta disciplinato come se fosse per ogni aspetto gratuito (rimane solo la restituzione del capitale), ferma ogni altra sua condizione. La peculiare conformazione di questa struttura rimediale fa certi – è bene aggiungere per completezza, anche se il punto è in sé stesso evidente – che la stessa si iscrive nell'alveo delle nullità di protezione: e come rimedio di particolare incisività, posto che gli oneri usurari non vengono ridotti a misura equa, ma eliminati. Si può anzi discorrere, in proposito, di nullità «punitiva» (a quanto pare, la norma esonera il debitore anche dagli interessi da ritardo nella restituzione del capitale).

3.3. Per le altre famiglie contrattuali, i problemi sono indubbiamente maggiori. Comunque si ha, fuori dal credito, una certa relatività del transito. Vengono a correre più binari, in definitiva. In ogni caso non espor-

tabile si manifesta, in specie, il meccanismo della rilevazione trimestrale del limite effettivo oltre il quale si sconfina nell'usura: com'è evidente. Nel contesto di una lettura complessiva – e civilistica – del fenomeno usurario, questo aspetto appare, tuttavia, abbastanza marginale (: nel senso che se ne può fare anche a meno).

Più importante – e difficile – risulta organizzare il discorso in relazione al punto della concreta ricaduta dell'usura, così come strutturata dal penale, sui preesistenti, e diversi, regimi che il codice civile indica famiglia per famiglia contrattuale. Com'è noto, il problema è stato affrontato specialmente per i contratti di scambio, qui risultando, anzi, molto tormentato (cfr., anche per ulteriori indicazioni, le importanti trattazioni di Quadri e di Di Amato). È chiaro, peraltro, che lo stesso ordine di problemi si pone per ogni famiglia contrattuale: seppure con profili diversi e intensità, ovvero livello di difficoltà, variabile (un caso che non particolarmente impegnativo potrebbe essere, forse, quello inerente al patto leonino).

La coesistenza *tout court* tra usura e rescissione per lesione enorme a me pare cosa non possibile; quest'ultima deve per forza essere adattata, a mezzo di abrogazioni per incompatibilità. A fianco della nullità del contratto colpito da usura reale, così, di necessità occorre fare scendere alquanto la soglia dello squilibrio rilevante (: *infra dimidium*, poi variamente apprezzabile caso per caso), se si intende mantenere il requisito dello stato di bisogno (che solo sino a un certo punto può darsi per presunto) e soprattutto la disciplina dell'azione di lesione, assai penalizzante la posizione del contraente che lo scambio ha in concreto legittimato. È soprattutto quest'ultimo profilo, a me pare, a confinare di necessità la rescissione verso più modeste e secondarie ipotesi: posto che gli attuali artt. 1448 ss. vengono a punire proprio il contraente che dovrebbero proteggere (: non può non saltare agli occhi lo scarto che corre tra tale disciplina e quella di cui all'art. 1815, co. 2; al di là, pure questo è naturale, del *nomen* di nullità, o meno, dell'azione).

Per altre tipologie contrattuali, del resto, il nodo problematico sembra ancora più impegnativo. Si pensi, così, all'intangibilità della transazione. In effetti, mettere in discussione la norma dell'art. 1970 significa, all'evidenza, rimettere in discussione l'intera disciplina positiva dell'istituto e pure, in fondo, la sua funzione. È anche vero, però, che la connotazione di questa come *res iudicata* privata appare, a conti fatti, un poco eccessiva.

4. Dall'incidenza diretta a quella del principio. I contratti «quasi usurari» e la causa concreta.

4.1. Anche sotto altri profili può parlarsi, a me pare, di incidenza o influenza della legge penale antiusura sulla materia civilistica dell'equilibrio: al di là, per l'appunto, dell'incidenza potenzialmente diretta di cui si è discusso appena sopra. Il tema attiene ora, più che altro, a un livello di influenza interpretativa, o ricostruttiva, delle richiamate regole.

In concreto si può fare cenno, al riguardo, a tre ipotesi: quella dei contratti «quasi usurari»; quella dell'eccessività delle singoli voci facenti parte degli oneri economici; quella della c.d. usura sopravvenuta. In questa sede, questi tre punti vengono evocati con riferimento ai soli contratti di credito (comunque sede privilegiata, sotto il profilo storico, dei problemi usurari): il primo peraltro ha vocazione apertamente generale; il secondo, in linea di massima almeno, ben può verificarsi pure fuori dai negozi di credito; il terzo, invece, mi pare supponga – come elemento minimo della fattispecie – la presenza di un differimento temporale della prestazione.

4.2. Ci si deve chiedere, dunque, se l'insieme del carico economico di un'operazione possa (eventualmente) assumere una rilevanza civilistica anche nell'ipotesi in cui lo stesso rimanga dentro la misura consentita dal tasso soglia: e questo pure quando non ricorra quella situazione di peculiare difficoltà economica del debitore che, nel contesto della legge penale, determina la c.d. usura minore (art. 644, comma 3, c.p.: sulla ipotetica coerenza di questa peculiare ipotesi con un'azione civile priva della disciplina di nullità va – tra le altre eventualità – a confrontarsi, invero, l'idea di parziale sopravvivenza della lesione enorme; cfr. sopra, nel n. 3.3.).

L'interrogativo – si noti – ha nobili referenti. Così notava già Oppo (in *Riv. dir. civ.*, 1999, I, p. 232): «meno ancora può approvarsi che, se ... il tasso c.d. soglia è del 20%, chi ha pattuito un interesse del 20,01% perda tutto e chi ha pattuito un interesse del 19,9% possa conservarlo tutto». Al di là di ogni discorso sulla rigidità del tasso soglia (non poi così evitabile, salvo a cambiare la struttura conformativa del parametro di rilevanza), il punto attiene alla rilevanza di un carico economico eccessivo, che si ponga (per apposita volontà del creditore, magari) ai bordi dell'usura.

A mio giudizio, la risposta a tale domanda può essere di segno positivo. Nel senso che il permanere entro la detta misura non dà una patente di sicurezza assoluta e invalicabile. Ma solo relativa: di dimensione meramente quantitativa circa il complessivo del carico economico dell'ope-

razione. In altri termini, l'operazione deve in ogni caso congiungere - e confrontare - il suo dato quantitativo con quelli di natura «qualitativa».

Come è chiaro, il discorso viene così a virare verso la valutazione della meritevolezza degli interessi perseguiti con l'operazione che nei fatti viene messa in pratica (art. 1322 c.c.): con la «causa concreta» del negozio, quindi, intesa appunto come sintesi degli interessi reali che i singoli contratti sono, nel concreto della loro esperienza, diretti a compiere.

Certo, il nostro diritto applicato non conosce ancora un uso effettivamente istituzionale della figura della «causa concreta», quanto piuttosto a sprazzi: con zone privilegiate (storicamente, il *lease-back*) e zone operative più arretrate. Tuttavia, l'estensione applicativa della medesima è, negli ultimi anni, fortemente cresciuta. E la Cassazione è univoca ormai nel richiedere la relativa valutazione anche con riferimento ai contratti che siano traduzione concreta di tipi negoziali astrattamente conosciuti dal codice: passaggio, questo, in sé stesso scontato (in quanto definitorio dell'istituto medesimo) e tuttavia determinante sotto il profilo del diritto vivente. Né si potrebbe dubitare che – con riferimento specifico alle operazioni di credito – la considerazione congiunta del rapporto quali/quantitativo del carico economico costituisca momento primario, basilico, per la valutazione di meritevolezza.

Ciò posto, e subito tornando alla «quasi usura»: l'influenza della normativa penale, là dove viene a fissare la soglia di proporzione rilevante, appare manifesta. Il confine non segna solo il passaggio oltre il quale si va senz'altro nell'illecito; la prossimità al confine è indice forte che l'operazione concretamente considerata ha bisogno di una particolare giustificazione di bilanciamento per reggersi; che la stessa in sostanza appare, di per sé, come a rischio.

5. (Segue). L'eccessività degli interessi compensativi.

5.1. Si deve assumere, adesso, una prospettiva diversa, ma non per questo meno importante. Il passaggio è da una considerazione globale, onnicomprensiva, a una invece disaggregata: dal tutto alle parti, dunque. In effetti, ben può capitare – e capita – che solo una voce degli oneri economici caricati sul cliente risulti eccessiva: rispetto al peso che quella voce normalmente ha nel mercato delle situazioni omologhe. Questo punto non viene preso in autonoma e diretta considerazione dal vigente sistema sanzionatorio di diritto penale; non integra l'elemento oggettivo del reato se non nel caso, del tutto estremo, della singola voce così elevata da superare da sola la soglia complessiva ammessa.

Ora, le voci economiche dei contratti di credito possono essere divise, in buona sostanza, secondo tre gruppi: compensi (per interessi; per commissioni); clausole risarcitorie o penali; spese. Per queste ultime, un problema di squilibrio economico a me pare non si ponga. Nel senso che le spese (diverse da quelle c.d. generali, ipotesi per contro di vero e proprio compenso) si fissano sull'effettivo, versione «a piè di lista» o versione à forfait: sicché ogni richiesta maggiore risulta, per definizione, indebita (in effetti, il *back* delle spese come forma o nome di compensi vari, per quanto non infrequente, incorre in una sgrammaticatura tecnica). Certo, le spese possono essere eccessive per qualità (inutili, sovrabbondanti ...), ma tutto ciò sembra profilo estraneo al tema dello squilibrio, che ha natura esclusivamente quantitativa.

Di fronte alla penale eccessiva, il giudice procede, anche d'ufficio, alla riduzione della medesima, lungo la linea tracciata dall'art. 1384 c.c.: il problema è risolto in via automatica dalla legge civile. Che succede per gli interessi compensativi (che stanno a fronte cioè del godimento del danaro concesso dal creditore; cfr. l'art. 820, co. 3, c.c.)?

A me non pare che gli interessi compensativi praticati nei contratti di credito vengano esonerati da ogni controllo di equilibrio che sia loro specifico e proprio. Anche perché nell'ordinamento attuale (dal 2009, per l'esattezza) il più importante dei compensi secondari oggi praticati – la commissione di disponibilità risulta contingentata nella sua misura massima (0,5% della somma disponibile per trimestre)¹.

Posto il sistema vigente – che colpisce di nullità il contratto usurario, riduce ad equità la penale eccessiva (rispetto alla valutazione corrente) e pure blocca la crescita della commissione di disponibilità – manca proprio la base oggettiva per predicare un'opposta e liberista soluzione. Tanto più che lo stesso disposto dell'art. 644 c.p. pone al centro della propria attenzione normativa compensi e relativi interessi (cfr., *inter alia*, i suoi commi 1 e 4). Nei contratti di credito, gli interessi compensativi costituiscono la voce più importante del carico economico, perché appartengono alla fisiologia di questo tipo di contratti (cfr. il comma 1 dell'art. 1815 c.c.), dipanandosi per l'intero arco temporale della loro durata. L'eccessività di questi interessi sta, dunque, dentro il cuore del fenomeno dell'usura; il resto, in definitiva, si ascrive al contorno.

¹ Cfr. adesso la commissione di affidamento di cui all'attuale art. 117-*bis* TUB (la norma è stata introdotta nel corso del 2012).

Insomma, la leggibilità nel sistema di un divieto in quanto tale di praticare interessi compensativi eccessivi a me pare sicura. Appena il caso di aggiungere, poi, che per la verifica in concreto dell'eccessività rilevante sarebbe opportuno disporre dei dati scomposti delle rilevazioni trimestrali di cui al TEGM, oggi comunicato solo in cifra onnicomprensiva per tipologia di operazione.

5.2. Diversa questione è se gli interessi compensativi eccessivi rientrano – in quanto tali – nella nozione di «interessi usurari». Il punto non è nominalistico, bensì sostanziale perché, nel caso di risposta positiva, dovrebbe trovare applicazione la nullità punitiva di cui al comma 2 dell'art. 1815 c.c. (cfr. appena sopra). Tale disciplina, peraltro, sembrerebbe porsi come mero riflesso civilistico della fattispecie di usura penalmente rilevante.

Forse è meglio orientarsi, perciò, verso discipline meno impegnative e, per così dire, di squilibrio minore (pure ricordando che la penale eccessiva va ricondotta ad equità). In questa direzione sostanziale potrebbe essere utilizzabile, a mio avviso, un armamentario concettuale già pronto, seppure preparato a riguardo di un problema diverso (ma per più versi affine): sulla scia di un filone di pensiero formatosi in relazione alla tematica della c.d. usura sopravvenuta; che è l'altro tema – si ricorderà – di cui ci si deve qui occupare. Sì che è bene già qui anticipare che, con tale espressione, si fa riferimento alla disciplina civilistica dei contratti con oneri non usurari al tempo della loro stipula, ma divenuti tali nel corso della loro esecuzione: naturalmente, la prima casistica in materia ha riguardato i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 108/1996.

Con qualche semplificazione (di profili qui non rilevanti; cfr. *infra*), tale indirizzo può essere così riassunto: la non applicazione dell'art. 1815, co. 2, c.c. non comporta impunità per i relativi contratti (qui, quelli con interessi eccessivi, non diversamente da quanto sarà sostenuto per quelli di cui alla usura sopravvenuta), ché gli stessi risultano comunque contrari ai principi ispiratori della legge antiusura e al canone della buona fede oggettiva. Si impone, pertanto, un adeguamento degli interessi in modo da non farli risultare in contrasto con tali principi, con loro rideterminazione entro la fascia tollerata dal mercato, sul limite del tasso soglia (TEGM).

6. (Segue). L'usura sopravvenuta.

Una delle questioni più importanti – in punto di equilibrio economico nei contratti di credito – attiene alla definizione del tempo di rilevanza del medesimo. Per essere più precisi, si tratta di stabilire se, per il giudizio di cui alla sproporzione, occorra fare riferimento al mercato corrente al tempo del patto del carico economico o al tempo del pagamento o ancora al tempo della scadenza di questo (c.d. periodo di maturazione degli interessi).

Nei primi tempi di applicazione della legge n. 108/1996 la questione risulta molto dibattuta: anche per la forte dimensione di diritto intertemporale che legge porta con sé (si pensi anche solo alla durata media dei mutui) e pure perché la norma penale mette sullo stesso piano promessa dei vantaggi usurari e dazione dei medesimi. Sostanzialmente per risolvere il problema intertemporale, sopravviene allora la legge n. 24/2001, di «interpretazione autentica», per cui «ai fini dell'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite ... in cui essi sono promessi o comunque convenuti».

Dall'epoca tale soluzione è rimasta nettamente prevalente. E così la stessa risulta di frequente ripetuta in giurisprudenza. I mutui con carico non usurario al tempo della stipula conquisterebbero, pare, una patente di immunità (anche quelli a tasso variabile, pare).

Questa soluzione, tuttavia, non è convincente; essa risulta sin troppo meccanicistica. Al di là di ogni rilievo sulla sua natura intertemporale, in effetti, la legge n. 24/2001 viene unicamente a escludere l'applicazione della peculiare sanzione prescritta dal comma 2 dell'art. 1815 c.c. alle ipotesi di c.d. usura sopravvenuta (: rispetto al tempo della conclusa pattuizione; v. sopra). Non già a negare ogni rilevanza alla medesima.

Come è stato osservato in proposito, «se le finalità della legge sull'usura si possono riassumere nella necessità di razionalizzare il mercato del credito e nel conseguente abbassamento del costo del danaro [...] circoscrivere la rilevanza e l'applicabilità della [...] disciplina del fenomeno usurario al momento costitutivo dei rapporti di [...] credito, significa contraddire e vanificare gli scopi della stessa legge» (Ferroni, *RaDC*, 1999, p. 511 ss.)². Per loro struttura, gli interessi compensativi maturano

² La soluzione propugnata nel testo è stata di recente ripresa dall'importante decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Roma (pres. De Carolis; est. Porta), 29 febbraio 2012 n. 620 (nel contesto – va tuttavia pure aggiunto – di un orientamento

«giorno per giorno ... in ragione della durata del diritto» (art. 821, comma 3, c.c.). Per loro funzione, essi vanno a remunerare le diverse, singole unità che compongono il periodo temporale per cui il creditore concede al debitore il godimento del capitale (il criterio coerente, pertanto, è quello della maturazione). Tutto meno che istantaneo, il fenomeno è casomai «ciclico»: occuparsi solo del giorno del patto sarebbe, in definitiva, come interessarsi di un giorno su mille. Preoccuparsi di un graffio e trascurare l'infezione.

Applicare interessi che sul mercato del giorno (*rectius*: del trimestre) risultano oggettivamente usurari non può essere considerato cosa meritevole di tutela *ex* art. 1322 c.c.: ancora una volta è il principio fissato dalla legge penale a fissare la sponda. Né la cosa potrebbe dirsi conforme al canone di buona fede oggettiva: non sembra corretto, in effetti, il comportamento di chi pretende il pagamento di una somma a titolo di interessi da chi per legge, in quel momento, non potrebbe promettere quella somma. Corretto ed equo è, piuttosto, riportare la richiesta al *quantum* che risulta in quel periodo mediamente normale (meglio, è una delle possibili varianti dell'equità): al TEGM corrente del trimestre, dunque.

Ciò posto, è appena il caso di aggiungere che la soluzione, qui accolta, per cui rileva (anche) il tempo della maturazione degli interessi non viene a predicare nessuna specie di invalidità sopravvenuta. L'ottica è decisamente diversa: rispetto ai periodi futuri, la clausola di interessi non è – nel momento della stipula – né valida, né invalida. La relativa valutazione è solo rimessa al tempo opportuno.

ALDO ANGELO DOLMETTA

dell'Arbitro chiaramente orientato nell'assegnare rilevanza al solo tempo di stipulazione del patto).